

# **LO SCARTO**

## **Teoria, normativa e prassi**

a cura di Gilberto Zacchè

Archilab 

## Alcune considerazioni sullo scarto della documentazione statale

Ingrid Germani

Sull'argomento vasto e controverso tentiamo di tracciare una breve sintesi<sup>1</sup>, circoscrivendo l'attenzione alla documentazione cartacea che si trova negli archivi di deposito degli uffici statali, e che qui vi giace spesso per molti anni nel disinteresse generale.

Che la distruzione faccia parte della conservazione è, nonostante il paradosso, elemento costante della tradizione archivistica e dell'esercizio del mestiere di archivista. Di questa attività vi è traccia scritta presso le direzioni degli Archivi di Stato e presso gli organi centrali del Ministero dell'Interno e poi dei Beni culturali, almeno a partire dal 1875. Anche per il periodo preunitario si trova memoria di questa attività distruttiva presso i grandi archivi di concentrazione, come ha ampiamente dimostrato Isabella Zanni Rosiello<sup>2</sup>. In generale la tendenza è stata di operare "senza danno della storia e dell'amministrazione", come si legge nell'art. 21 del regio decreto 27 maggio 1875 n. 2552 (Ordinamento generale degli Archivi di Stato). Ma cosa hanno inteso gli archivisti dal 1875 ad oggi con questa espressione? Gli archivisti italiani sono abbastanza unanimi nell'affermare che dal punto di vista teorico lo scarto non trova fondamento: Lodolini sostiene che lo scarto costituisce un compromesso fra l'esigenza teorica di conservare per intero la documentazione prodotta e l'impossibilità pratica di soddisfare tale esigenza<sup>3</sup>. Limitandoci all'ambito italiano sono stati individuati dei criteri, che rimangono indicativi e che

<sup>1</sup> Il testo riproduce parte di una lezione tenuta nell'anno accademico 2000/01 presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Bologna ed inserita nelle dispense distribuite agli allievi. Del testo originale si è mantenuto lo stile sintetico e didattico, mentre sono stati eliminati gli argomenti già trattati in altri saggi della presente pubblicazione.

<sup>2</sup> Cfr. I. ZANNI ROSIELLO, *Spurghi e distruzioni di carte d'archivio*, in "Quaderni storici", XVIII (1983), 54, pp. 985-1017; ora anche in *L'archivista sul confine. Scritti di Isabella Zanni Rosiello*, a cura di C. Binchi e T. Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 60), pp. 273-303. ID., *Archivi e memoria storica*, Bologna, il Mulino, 1987 (rist. 2000), pp. 100-111.

<sup>3</sup> E. LODOLINI, *Questioni di base dell'archivistica*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XXX (1970), pp. 325-364, in particolare p. 344.

non sono esenti da obiezioni. Del resto tutta l'attività di scarto è la più problematica e, per certi versi ingrata, del mestiere di archivista.

1. *Conservare le serie che, in base alle tendenze storiografiche attuali, potrebbero essere utilizzate per fini di studio.* Si può obiettare che non è un criterio certo poiché si operano scelte in base alle tendenze storiografiche attuali, e non è detto che queste coincidano con quelle future. E inoltre, cosa si intende per tendenze storiografiche attuali? Sono quelle dominanti o quelle emergenti, quelle tradizionali o quelle innovative, quelle di respiro locale o di rilevanza nazionale? <sup>4</sup>. Al di là di queste obiezioni, resta sempre valida l'osservazione di Paola Carucci, che vede nello scarto una testimonianza 'vitale' di una civiltà: con l'attività di scarto viene lasciata una determinata 'immagine', non solo di segno politico-amministrativo. Oggi infatti l'archivista non coincide con il protocollista o il cancelliere del passato, e nelle commissioni di sorveglianza svolge una funzione culturale. Oggi quindi si può dire che lo scarto risponde "all'esigenza di scegliere per la conservazione quei documenti che sembrano ai contemporanei essenziali per la comprensione della propria epoca (o di quella immediatamente precedente). Questo non comporta - continua Carucci - che i documenti distrutti siano privi di valore storico, ma soltanto che non sembrano al selezionatore così essenziali da accrescere in maniera determinante la possibilità di comprensione storica" <sup>5</sup>. Nell'esercitare questo compito, che non è quasi mai soddisfacente, il criterio principale che l'archivista segue è senz'altro la valutazione sull'utilità storiografica del documento. In questo senso, a differenza del lavoro di inventariazione, lo scarto comporta un'attività di tipo interpretativo.
2. *Conservare i documenti significativi nell'ambito e ai fini dell'attività istituzionale dell'ente produttore.* Si tratterebbe cioè di conservare i documenti che rispecchiano le funzioni e le attività essenziali, e che sono stati quindi indispensabili strumenti per il loro esercizio. Secondo questo criterio, espresso da Maria Guercio e mutuato dalle esperienze nord-americana e canadese, compito dell'archivista non è tanto di mettersi nell'ottica della comprensione storica - neppure in un'ottica coeva - "bensì è sua specifica responsabilità fornire allo storico del presente e del futuro gli strumenti, oggettivi e imparziali, completi quanto è possibile per sviluppare la comprensione storica della funzione che i documenti hanno svolto all'interno dell'organismo che li ha prodotti" <sup>6</sup>. Ma - si può obiettare - questo criterio è valido se applicato alla

<sup>4</sup> Cfr. I. ZANNI, *Spurghi e distruzioni...* cit., p. 290.

<sup>5</sup> P. CARUCCI, *Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XXXV (1975), pp. 250-264, in particolare p. 256.

<sup>6</sup> M. GUERCIO, *La selezione dei documenti archivistici nel recente dibattito internazionale: evoluzione e*

documentazione in formazione, lo è molto meno allorché si interviene a posteriori su documenti che si sono non solo formati ma anche sedimentati a distanza di anni. Si tratta inoltre di criterio non applicabile alla grande massa di documentazione prodotta dagli uffici giudiziari, dove non ha senso conservare solo i documenti che rispecchiano le funzioni e attività essenziali degli enti produttori <sup>7</sup>.

3. *Distruggere i documenti di cui esistono più copie.* A sfavore di questo criterio si osserva che ciascuna copia si inserisce in un contesto diverso, dando luogo a pluralità di fonti non identiche, ma si tratta di obiezione valida più sul piano teorico che pratico. Comunque la corretta applicazione del criterio dovrebbe essere subordinata ad una conoscenza 'incrociata', da parte delle varie commissioni di sorveglianza, su quanto viene scartato presso i rispettivi uffici. Ad esempio fascicoli prodotti da un'amministrazione pubblica, che esistono in doppia copia presso l'ufficio centrale e presso l'ufficio periferico, potrebbero essere scartati presso quest'ultimo solo se vi è la sicurezza che sono conservati presso l'ufficio centrale.
4. *Nel caso di serie omogenee, conservare solo una campionatura.* Per contro non è escluso che, per criteri empirici di archiviazione, a queste serie potrebbero essere uniti documenti rilevanti. Inoltre è da ricordare che vaste ricerche, ad es. nel campo demografico e sociologico, utilizzano proprio grandi serie omogenee. Obiezione a parte, si tratta di criterio la cui corretta applicazione dovrebbe essere fondata su valutazioni di tipo statistico-matematico, che non sempre rientrano nel bagaglio culturale degli archivisti.
5. *Basarsi sulle indicazioni dei precedenti e sui massimari di scarto.* Gli uni e gli altri però sono spesso inadeguati. I massimari di scarto (ma alcuni, come il Plessi, preferiscono parlare di "massimari di conservazione e scarto" <sup>8</sup>) sono elenchi di massima, indicativi e non tassativi, di tipologie documentarie che possono essere scartate a scadenze prefissate. La compilazione e aggiornamento dei massimari di scarto è affidata alle commissioni di sorveglianza istituite presso gli uffici centrali. Alcuni massimari sono obsoleti, come quello per lo scarto degli atti giudiziari, elaborato nel 1916, ripubblicato senza modifiche nel

continuità nella metodologia e nella prassi, in "Archivi per la storia", XI (1998) 1, pp. 43-63, in particolare pp. 51-52.

<sup>7</sup> Queste considerazioni sono state espresse da chi scrive nell'intervento su *Che fine faranno gli archivi del "presente"? Il caso degli archivi giudiziari*, presentato al convegno *Storia, archivi, amministrazione. Giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello, Bologna 16-17 novembre 2000*, di cui sono in corso di pubblicazione gli atti.

<sup>8</sup> G. PLESSI, *Compendio di archivistica*, Bologna, Clueb, 1990, pp. 64-90.

1928 e ancora oggi in vigore<sup>9</sup>. Mentre un esempio positivo quale il "Massimario per lo scarto degli atti elettorali"<sup>10</sup> rimane purtroppo raro. La nuova regolamentazione delle commissioni di sorveglianza, in base al DPR 8 gennaio 2001 n. 37 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato) sembra peraltro prendere atto della scarsa praticabilità dei "massimari di scarto", richiamandosi invece al "piano di conservazione degli archivi" (art. 6). Anche questo strumento tuttavia va riferito agli archivi in formazione, come chiaramente indicato dal DPR 20 ott. 1998 n. 428 (Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche), dove all'art. 19 si parla di "piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti".

Per concludere, in concreto l'archivista si rapporta, a seconda dei casi, a ognuno dei criteri sopra elencati. Essi non possono essere applicati meccanicamente, in quanto il presupposto per qualsiasi operazione di scarto è sempre la ricostruzione della storia istituzionale dell'ente produttore: in base alle competenze e funzioni esercitate dall'ente è possibile selezionare la documentazione di maggior interesse storico-culturale. Si tratta di ricostruzione spesso inedita e di difficile realizzazione, che richiede da parte del singolo archivista approfondite conoscenze nel campo della storia delle istituzioni contemporanee, e che si accompagna necessariamente l'attività di ordinamento, non essendo possibile selezionare correttamente la documentazione scartabile qualora essa sia disordinata.

<sup>9</sup> *Elenco di massima delle carte da eliminarsi in esecuzione del regio decreto-legge 10 agosto 1928 n. 20354* (Circolare Min. Interno, Direz. Gen. Amm. Civ., Ufficio centrale Archivi del Regno, 1928), pubblicato in "Archivi per la storia", XI (1998) 2, pp. 179-182.

<sup>10</sup> Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, *Massimario per lo scarto degli atti elettorali*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984.